



Comune di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Articoli approvati : dal n. 1 al n. 3 con C.C. n. 47/2007

Articoli approvati : dal n. 4 al n. 5 con C.C. n. 48/2007

Articoli approvati : dal n. 6 al n. 9 con C.C. n. 49/2007

Articoli approvati : dal n. 10 al n. 20 e norma transitoria con C.C. 58/2007

Modificato con C.C. n. 22/2008

Modificato con C.C. n. 46/2018

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	Capo I Disposizioni generali		Capo III Funzionamento delle commissioni
1	Oggetto del regolamento	11	Funzionamento delle Commissioni
2	Costituzione	12	Funzioni consultive e referenti
3	Scopi e finalità	13	Udienze conoscitive
4	Composizione, voto e durata	14	Assegnazione lavori alle Commissioni
5	Designazione componenti	15	Calendario dei lavori
6	Sostituzione dei Commissari	16	Convocazione delle riunioni
7	Insediamiento	17	Partecipazione ai lavori della Commissione
	Capo II Presidenza e segreteria delle commissioni consiliari	18	Validità delle sedute e delle decisioni
8		19	Doveri, decadenza, indennità
9	Nomina del Presidente e Vice Presidente		
10	Attribuzione del Presidente di Commissione		
	Segreteria della Commissione		

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento.

- 1 Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari quali organi interni del consiglio comunale e viene emanato in applicazione dello statuto in relazione al disposto degli art. 7, 38, comma 6, 44 e 96 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
- 2 Fanno eccezione le commissioni speciali aventi compiti particolari e circoscritti, la Commissione avente funzione di controllo e garanzia, nonché le Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione (previste dall'art. 27 dello Statuto) per le quali vigono regolamenti di funzionamento autonomi.

Art. 2

Costituzione

- 1 Il Consiglio Comunale, entro un mese dalla prima seduta, determina con deliberazione il numero delle Commissioni Consiliari permanenti e la loro competenza per materia. La partecipazione numerica dei Gruppi consiliari è definita in base a quanto disposto dal successivo art. 4.
- 2 Alle predette Commissioni sono attribuite competenze in linea di massima aderenti alla suddivisione dell'attività amministrativa, avuto riguardo alle aree di intervento quali: affari istituzionali, finanze e patrimonio, territorio, attività culturali e sportive, sviluppo economico, servizi alla popolazione.

Art. 3

Scopi e finalità

- 1 Le Commissioni Consiliari hanno lo scopo di esaminare, approfondire e proporre questioni di interesse dell'Amministrazione Pubblica, al fine di favorire la conoscenza, partecipazione e collaborazione dei Consiglieri alla determinazione delle scelte politico-amministrative dell'Ente.
- 2 Le Commissioni esercitano le funzioni stabilite dal presente Regolamento, da altri regolamenti e deliberazioni del Consiglio Comunale, e svolgono le attività ad esse demandate dal Consiglio con proprie mozioni.
- 3 In particolare, le Commissioni, nelle materie di propria competenza, esprimono, in sede consultiva, pareri sulle proposte di deliberazione da portare alla discussione in Consiglio.

- 4 Svolgono altresì attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi e orientamenti d'interesse dell'Amministrazione.
- 5 Nel caso di parere contrario della Commissione su una proposta di deliberazione da presentare in Consiglio, detta proposta deve riportare in sintesi le motivazioni di tale parere.
- 6 Le Commissioni possono inoltre assumere diretta conoscenza dell'andamento e delle questioni concernenti enti, aziende, istituzioni, società, consorzi ed altre forme associative a cui il Comune partecipa o intende partecipare.
- 7 Le Commissioni possono, altresì, svolgere di propria iniziativa approfondimenti sulle materie ed argomenti che ritengano di particolare interesse per la città, proponendo e segnalando al Sindaco, attraverso il Presidente del Consiglio, quanto riterranno opportuno, esprimendo pareri e valutazioni di natura non vincolante.

Art. 4

Composizione, voto e durata

- 1 Ciascun Consigliere ha diritto di appartenere ad almeno una Commissione consiliare permanente.
- 2 Ciascun Gruppo non può essere rappresentato da più di 1/3 dei Consiglieri appartenenti al gruppo stesso
- 3 Ogni rappresentante di Gruppo in Commissione è portatore di tanti voti quanti sono quelli che si ottengono dividendo i seggi consiliari degli appartenenti ad un determinato Gruppo per il numero dei Commissari del Gruppo. Nel caso di frazioni il Capo Gruppo decide di assegnarle ad uno dei Commissari del suo Gruppo.
- 4 Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio, salvo che il Consiglio, su proposta motivata di almeno 1/5 dei consiglieri, non ne deliberi lo scioglimento anticipato.

Art. 5

Designazione componenti

- 1 Ogni Gruppo Consiliare, entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Comunale di cui all'art. 2, comma 1, per il tramite del suo Capogruppo, designa i propri rappresentanti per ogni Commissione, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2, e comunica al Presidente del Consiglio i nomi dei designati.
- 2 In caso di inadempienza provvede alla nomina l'Ufficio di Presidenza fino a quando non pervenga la designazione del Capo Gruppo.

Art. 6

Sostituzione dei Commissari

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale.
2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati **o che si dimettano dalla carica di commissario**.
3. Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il Capo Gruppo con apposito atto, osservando la procedura di cui al precedente art. 5.
4. Il Commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, ad ogni effetto, per l'intero corso della seduta, da un Consigliere del suo stesso Gruppo, previo avviso scritto al Presidente della Commissione da parte del Capo Gruppo.
5. Se rassegnano le dimissioni un numero di consiglieri che rappresenta il 50% + 1 dei voti espressi, la Commissione Consiliare si intende decaduta.
6. In tal caso alla designazione della nuova Commissione Consiliare provvedono i Capi Gruppo con le modalità di cui al precedente art. 5.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà alla convocazione della Commissione secondo quanto previsto al successivo art. 7.

Art. 7

Insedimento

1. Entro 15 giorni dalla designazione dei componenti della Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 5, il Presidente del Consiglio Comunale, con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:
 - a) l'insediamento della Commissione
 - b) l'elezione del Presidente
 - c) l'elezione del Vice Presidente
2. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Capo II

Presidenza e segreteria delle Commissioni Consiliari

Art. 8

Nomina del Presidente e del Vice Presidente

- 1 Ogni Commissione elegge, nel proprio seno, e con separate votazioni, il Presidente e il vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Presidente e Vicepresidente formano l'Ufficio di Presidenza della Commissione.
- 1 Le elezioni si effettuano con votazione segreta. Ad ogni componente devono essere consegnate tante schede quanti sono i voti da esso rappresentati. Su ogni scheda deve essere espresso un solo nominativo.
- 2 E' eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.
- 3 Nessun Consigliere può essere eletto Presidente o Vice Presidente in più di una Commissione.
- 4 Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata dei 2/5 dei componenti che deve essere approvata, a votazione palese, dalla maggioranza assoluta dei componenti della Commissione
- 6 In caso di vacanza del Presidente e del Vice Presidente di Commissione, le Commissioni sono convocate, per l'esercizio delle proprie funzioni, dal Presidente del Consiglio.
- 7 La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e si integra secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 9

Attribuzione del Presidente di Commissione

- 1 Il Presidente convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno e ne presiede le sedute.
- 2 Il Presidente di Commissione comunica all'Ufficio di Presidenza del Consiglio le date di convocazione.
- 3 Il Presidente di Commissione, **sentito il Vicepresidente**, concorda con il Sindaco o con i componenti della Giunta la data di convocazione della Commissione ed i relativi argomenti per le sedute alle quali sia richiesta la loro partecipazione.
- 4 Ogni componente della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Commissario proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
- 5 Il Presidente della Commissione può, d'intesa con il Presidente del Consiglio, svolgere relazioni illustrative in Consiglio Comunale sui lavori della Commissione.

Art. 10
Segreteria della commissione

- 1 Il servizio di segreteria è svolto da un dipendente comunale di qualifica adeguata, nominato dal Segretario Generale in fase di costituzione della Commissione.
- 2 I lavori delle Commissioni sono registrati, a cura del segretario della Commissione stessa, il quale deve conservare la registrazione per almeno due anni e deve provvedere alla sua riproduzione documentale, totale o parziale, in caso di richiesta dei componenti la Commissione, del Presidente del Consiglio o del Sindaco.
- 3 Delle riunioni è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della Commissione, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.
- 4 Nel verbale, per ogni argomento trattato, devono essere riportati il nominativo degli intervenuti e per riassunto il contenuto dei loro interventi.
- 5 Ciascun componente la Commissione ha facoltà di far verbalizzare integralmente sue eventuali dichiarazioni.
- 6 Copia dei verbali deve essere trasmessa a cura del segretario della commissione, al Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale
- 7 Compito del segretario della Commissione è altresì quello di istruire le pratiche e curare materialmente, in accordo con il Presidente della Commissione, la convocazione delle riunioni della Commissione medesima.

Capo III
Funzionamento delle Commissioni

Art. 11

Funzionamento delle Commissioni

- 1 L'avviso di convocazione, con la relativa documentazione, deve essere recapitato al domicilio di ogni componente eletto, almeno tre giorni prima della seduta. Può essere, su specifica richiesta scritta, inviato anche via fax o e-mail.
- 2 L'avviso di convocazione è pubblicato nell'albo pretorio contestualmente all'invio, e contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
- 3 Per ragioni d'urgenza, opportunamente motivata, la convocazione può essere disposta, ventiquattrore prima della seduta, per telegramma, via fax o via e-mail.

- 4 L'avviso di convocazione, con la relativa documentazione contenente i punti all'ordine del giorno, dovrà essere inviato anche al Presidente e Vice Presidenti del Consiglio, al Sindaco, agli Assessori di competenza, e ai Capi Gruppo consiliari.
- 5 Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, fatta salva la trattazione di argomenti per i quali sia prevista, in Consiglio, la seduta segreta e fatta salva, altresì, la possibilità di operare in seduta non pubblica su decisione della Commissione.
- 6 Più Commissioni possono decidere di riunirsi congiuntamente quando l'oggetto in trattazione sia di interesse comune. La presidenza della riunione viene assunta da uno dei Presidenti, tenuto conto della natura prevalente dell'oggetto da trattare congiuntamente. Della riunione viene redatto un unico processo verbale da parte del segretario di una delle Commissioni e sottoscritto dal Presidente.
- 7 La discussione su ciascun oggetto è introdotta dal Presidente della Commissione, o dall'Assessore competente o da un relatore da lui incaricato.
- 8 Ogni componente della Commissione può proporre l'iscrizione, facendo formale richiesta, all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa.

Art. 12

Funzioni consultive e referenti

- 1 Tutte le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sono trasmesse alle Commissioni per il parere di competenza, che deve essere espresso **di norma** nel termine di trenta giorni lavorativi dall'assegnazione.
- 2 Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale debbono contenere l'annotazione del parere espresso e del risultato della votazione solo in caso di parere contrario.
- 3 Il Presidente del Consiglio può disporre che su un argomento assegnato in via principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. La Commissione di cui sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo **di norma** entro dieci giorni lavorativi dalla data di assegnazione.
- 4 La Commissione ed ogni singolo componente, può avvalersi del supporto tecnico-amministrativo di dirigenti e di funzionari competenti dell'Amministrazione.
- 5 Nel caso di argomenti di particolare **complessità** i tempi previsti possono essere modificati in aumento dalla **Presidenza della Commissione**.

Art. 13

Udienze conoscitive

- 1 Le Commissioni, relativamente alle materie di propria competenza, possono organizzare consultazioni ed audizioni.
- 2 A tal fine, possono, per il tramite del Presidente, richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Presidenti di Circoscrizione, dei Revisori dei Conti, dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali, degli amministratori di Enti, Aziende e Società a prevalente capitale comunale, dei rappresentanti del Comune in altri Enti, dei concessionari di servizi comunali.
- 3 Possono, altresì, essere invitati in udienza conoscitiva anche i rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche e private presenti ed operanti nel territorio comunale, nonché, senza onere per l'Amministrazione, tecnici ed esperti.

Art. 14

Assegnazione lavori alle Commissioni

- 1 Il Presidente del Consiglio assegna gli argomenti alla Commissione competente per materia, indicando i tempi per la conclusione della trattazione, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 12 del presente Regolamento.

Art. 15

Calendario dei lavori

- 1 Di norma non debbono riunirsi più Commissioni contemporaneamente e, comunque, non si possono riunire più di due Commissioni nella stesso giorno.
- 2 In ogni caso, le Commissioni Consiliari non si possono riunire durante le sedute del Consiglio Comunale.

Art. 16

Convocazione delle riunioni

- 1 Un numero di Commissari che rappresenta 1/5 dei voti espressi può richiedere la convocazione della Commissione indicando gli oggetti da trattare.
- 2 La convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni lavorativi.

Art. 17

Partecipazione ai lavori della Commissione

- 1 Il Sindaco e gli Assessori, possono partecipare alle sedute delle Commissioni con facoltà di intervento senza diritto di voto.

- 2 Possono altresì partecipare alle sedute delle Commissioni con facoltà di intervento i Capo Gruppi consiliari, i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio senza diritto di voto, ma con il riconoscimento del gettone di presenza.
- 3 Su invito del Presidente della Commissione d'intesa con l'Assessore interessato ad argomenti all'ordine del giorno possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni di consulenza, il Segretario Generale, il Direttore Generale, dirigenti o funzionari dell'Amministrazione o tecnici ed esperti esterni incaricati dall'Amministrazione stessa, nonché altre persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
- 4 Le Commissioni possono chiedere al Collegio dei Revisori dei Conti relazioni specifiche su questioni attinenti la regolarità delle procedure finanziarie e contabili.

Art. 18

Validità delle sedute e delle decisioni

- 1 Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di un numero di commissari corrispondente alla maggioranza dei voti consiliari.
- 2 Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di Commissari che rappresentino almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Consiglio.
- 3 In caso di votazione, la Commissione si esprime a maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari, ai sensi del precedente art. 4, comma 3.
- 4 Per le deliberazioni aventi ad oggetto i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici e, comunque, per i provvedimenti per i quali la legge o lo Statuto prevedano una maggioranza qualificata, il parere della Commissione assume valore se espresso con la stessa maggioranza prevista per il Consiglio Comunale.
- 5 Spetta al Presidente verificare la validità della seduta e delle votazioni e assumere ogni decisione in merito alla scioglimento della riunione e alle risultanze del voto.

Art. 19

Doveri, decadenza, indennità

- 1 Ogni consigliere componente è tenuto a partecipare ai lavori della Commissione, nella quale è stato nominato.
- 2 Ai Consiglieri componenti, che siano presenti alla seduta, è corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello stabilito per le sedute di Consiglio comunale.
- 3 Ai commissari, ai capi gruppo ed ai membri dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 17 comma 2 del presente Regolamento, viene corrisposta l'indennità di presenza determinata ai sensi di Legge con atto di consiglio Comunale, per la loro partecipazione alle sedute delle commissioni delle quali fanno parte.

- 4 I partecipanti ai lavori delle Commissioni firmano il foglio di presenza per la contabilizzazione e la liquidazione del gettone di presenza.